

Regione Lazio

Al Segretario della Giunta Regionale
27258#

2004

Consiglio Regionale del Lazio
Dipartimento Funzione Istituzionale
Area Lavori Aula Consiglio
Via della Pisana, 1301
00163 R O M A

e p.c. Dipartimento Sociale
Direzione Regionale Programmazione
Sanitaria e Tutela della Salute
Area Autorizzazione e Accreditamento
S E D E

Dipartimento Istituzionale
Direzione Regionale Affari giuridici e
legislativi
S E D E

Oggetto: Trasmissione proposta di deliberazione consiliare.

Per quanto di competenza, si trasmette il seguente provvedimento, adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 06 agosto 2004:

(770) - **Proposta Di Deliberazione Consiliare Concernente:**
"Regolamento regionale concernente la disciplina per la verifica di compatibilità e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modificazioni (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)".

Il Segretario della Giunta Regionale
(Tommaso Nardini)

OC
el

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

È 8 AGO. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI 8 AGO. 2004 NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARELLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Ermo	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. - 770-

Oggetto:

Proposta Di Deliberazione Consiliare Concernente: "Regolamento regionale concernente la disciplina per la verifica di compatibilità e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modificazioni (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)".



770 - 6 AGO. 2004

OGGETTO: "Regolamento regionale concernente la disciplina per la verifica di compatibilità e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, e successive modificazioni (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, concernente: *"Approvazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"*;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n.4, *"Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"*, così come modificata dalla L.R. n.2/04, recante specifiche disposizioni concernenti, tra l'altro, le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8ter del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- l'art. 4, ai sensi del quale:
 1. sono soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio:
 - a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;
 - b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;
 - c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;
 - d) gli stabilimenti termali;
 - e) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche.
 2. sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare.
- l'art.5, comma 1 lett. b) della stessa L.R. n.4/03, il quale dispone espressamente che la Regione *"definisce, con regolamento, le modalità e i termini per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 6, comma 2, ivi comprese le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla"*

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

realizzazione, nonché le modalità ed i termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio";

- l'art.6, comma 1, ai sensi del quale: "I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'art.4, comma 1, inoltrano al Comune competente per territorio la relativa richiesta di autorizzazione.";
- l'art.7, comma 1, che così ha disposto: "I soggetti, pubblici e privati, che intendono esercitare attività sanitarie e socio - sanitarie inoltrano alla Regione la relativa richiesta di autorizzazione con le modalità previste dal regolamento di cui all'art.5, comma 1, lett. b)";
- i commi 3 e 4 del succitato art.7, i quali rispettivamente:
 - a) individuano come competente alla verifica dei requisiti strutturali e organizzativi il Dipartimento di prevenzione di una Azienda USL diversa da quella competente territorialmente;
 - b) attribuiscono al privato la facoltà di presentare un piano di adeguamento della struttura, qualora questa non sia conforme ai requisiti summenzionati;

Tenuto conto che il presente provvedimento non rientra tra quelli sottoposti alle procedure di concertazione con la Partecipazione all'unanimità,

DELIBERA



approvare la seguente proposta di deliberazione consiliare e di sottoporre la stessa all'esame del Consiglio Regionale, per la definitiva approvazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, concernente: "Approvazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n.4, "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", così come modificata dalla L.R. n.2/04, recante specifiche disposizioni concernenti, tra l'altro, le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8ter del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- l'art. 4, ai sensi del quale:
 - a) sono soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio:

- a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;
- b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;
- c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;
- d) gli stabilimenti termali;
- e) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche.



sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare.

- l'art.5, comma 1 lett. b) della stessa L.R. n.4/03, il quale dispone espressamente che la Regione "definisce, con regolamento, le modalità e i termini per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 6, comma 2, ivi comprese le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nonché le modalità ed i termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio";
- l'art.6, comma 1, ai sensi del quale: "I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'art.4, comma 1, inoltrano al Comune competente per territorio la relativa richiesta di autorizzazione.";
- l'art.7, comma 1, che così ha disposto: "I soggetti, pubblici e privati, che intendono esercitare attività sanitarie e socio - sanitarie inoltrano alla Regione la relativa richiesta di autorizzazione con le modalità previste dal regolamento di cui all'art.5, comma 1, lett. b)";
- i commi 3 e 4 del succitato art.7, i quali rispettivamente:

- a) individuano come competente alla verifica dei requisiti strutturali e organizzativi il Dipartimento di prevenzione di una Azienda USL diversa da quella competente territorialmente;
- b) attribuiscono al privato la facoltà di presentare un piano di adeguamento della struttura, qualora questa non sia conforme ai requisiti summenzionati;

CONSIDERATO che la L.R. n.4/03 distingue il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture sanitarie e socio sanitarie dal procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria;

TENUTO CONTO, al riguardo, che l'autorizzazione alla realizzazione è un procedimento con finalità prettamente programmatiche, diretto a valutare la compatibilità del progetto di costruzione di nuove strutture, trasformazione o adattamento di strutture già esistenti, rispetto al fabbisogno complessivo d'assistenza e alla localizzazione territoriale dei presidi;

PREMESSO che:

- la predetta L.R. n.4/03 attribuisce al Comune, ove è sita o sarà realizzata la struttura, la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento o trasferimento, riservando alla Regione Lazio la competenza a valutare la rispondenza della realizzazione, ampliamento, trasferimento o trasformazione, alle esigenze della programmazione sanitaria regionale;

- la L.R. n.4/03 attribuisce alla Regione Lazio il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria di strutture pubbliche e private, previa verifica della rispondenza di queste ai requisiti individuati con l'atto di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) dello stesso provvedimento legislativo;
- il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria da parte della struttura interessata al provvedimento, sia essa pubblica o privata, in modo da rappresentare la soglia di sicurezza per l'attività sanitaria o socio-sanitaria a garanzia del paziente;

RITENUTO, quindi, di procedere alla predisposizione di una specifica proposta di regolamento regionale concernente la disciplina per la verifica di compatibilità e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in attuazione dell'art.5, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che, dal punto di vista metodologico, la Direzione Regionale "Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute" dell'Assessorato alla Sanità, al fine di procedere alla predisposizione della succitata proposta di regolamento:

- ha provveduto ad acquisire ed analizzare, anche in via comparativa:
1. la normativa regionale e nazionale di settore;
 2. si è avvalsa dell'apporto, delle osservazioni e della documentazione forniti:
 - dalle Aziende Sanitarie;
 - dai rappresentati delle strutture private maggiormente rappresentative della Regione Lazio nonché di tutte le associazioni di categoria interessate;
 3. si è avvalsa del supporto tecnico giuridico della competente Direzione Regionale "Affari Giuridici e Legislativi" del Dipartimento Istituzionale";

RITENUTO necessario, in considerazione della particolare rilevanza a livello locale del provvedimento in parola e della conseguente esigenza di armonizzare gli interventi dei soggetti istituzionalmente coinvolti a vari livelli nel procedimento de quo, sottoporre l'allegata proposta di regolamento all'esame della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, allo scopo di acquisirne lo specifico parere di competenza ex art.20, comma 8, della L.R. n.14/99;

ACQUISITE, per il tramite della predetta Conferenza, le osservazioni del Comune di Roma;

TENUTO CONTO che la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ha espresso, con determinazione n.8 del 3 giugno 2004, parere favorevole in ordine al presente provvedimento ed all'allegata proposta di regolamento, *"con le osservazioni presentate dal Comune di Roma, acquisite agli atti"*;

CONSIDERATO che tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento, ognuno secondo le proprie competenze, hanno fatto pervenire all'Assessorato alla Sanità specifiche osservazioni e contributi in merito, dei quali si è tenuto conto in sede di stesura definitiva della proposta di regolamento in argomento;

CONSIDERATO che l'allegata proposta di regolamento, parte integrante della presente deliberazione, intende disciplinare:

1. le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla **realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private** nonché all'ampliamento, trasformazione e al trasferimento in altra sede di strutture già esistenti, pubbliche o private;
2. le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'**esercizio d'attività sanitarie e/o socio-sanitarie pubbliche e private**;

TENUTO CONTO che, dal punto di vista del contenuto, tali procedure possono essere descritte così come di seguito riportate:

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private nonché all'ampliamento, trasformazione e al trasferimento in altra sede di strutture già esistenti, pubbliche o private

- Il soggetti pubblici e privati che vogliono realizzare, ampliare, trasformare, o trasferire una struttura sanitaria o socio sanitaria, devono inoltrare apposita domanda al Comune dove è sita, o sarà realizzata, la struttura.
Il Comune acquisisce dalla Regione il parere sulla compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno di assistenza, tenendo conto delle strutture pubbliche e private già operanti sul territorio nonché degli esiti del preventivo esame di conformità del progetto ai requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi, effettuato dall'Azienda USL competente per territorio.
- Qualora vengano presentate diverse richieste per il rilascio dell'autorizzazione di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale aziendale, sono state individuate specifiche modalità di selezione delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - a) localizzazione della struttura, tenuto conto delle particolari esigenze assistenziali dell'ambito territoriale di riferimento;
 - b) livello di mobilità passiva interaziendale;
 - c) completezza ed ampiezza di assistenza;
- Il Comune stesso rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, all'ampliamento, alla trasformazione, o trasferimento, tenendo conto del parere di compatibilità rilasciato dalla Regione e degli esiti dell'esame del progetto operato dall'Azienda USL, sopra citati.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'attività sanitarie e/o socio-sanitarie pubbliche e private;

- I soggetti pubblici e privati che intendono esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie, devono inoltrare all'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio apposita domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, comprendente, tra l'altro, la dichiarazione di ultimazione dei lavori ed il certificato di abitabilità e destinazione d'uso dell'immobile rilasciati dal comune competente per territorio.
- La Regione trasmette gli atti relativi alla struttura o attività autorizzanda al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL competente alla verifica del possesso dei requisiti minimi.
- A tal riguardo, è stato predisposto uno specifico sistema di verifiche incrociate, allo scopo di evitare qualsiasi indebita confusione tra il ruolo del "controllante" e quello del "controllato", così come puntualmente di seguito riportato:

770 -

6

Azienda USL richiedente l'autorizzazione all'esercizio	Azienda USL tenuta alla verifica del possesso dei requisiti
RM/C	RM/A
RM/D	RM/B
RM/E	RM/C
RM/A	RM/D
RM/B	RM/E
RM/G	RM/F
Rieti	RM/G
Latina	RM/H
Viterbo	Rieti
RM/F	Viterbo
RM/H	Frosinone
Frosinone	Latina

In caso di esito positivo dell'attività istruttoria, la Regione rilascia l'autorizzazione e, contestualmente provvede a comunicarla alla persona fisica o giuridica richiedente, al Comune ove ha sede la struttura e/o servizio nonché all'Azienda USL competente per territorio.

RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegata proposta di regolamento, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento, composta da n.16 pagine, n.13 articoli e da un allegato "A" così denominato: "Individuazione delle aziende USL per l'attività istruttoria di cui all'art.8", concernente le modalità ed i termini per la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'art.2, comma 1, della L.R. n.4/03, ivi comprese le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nonché le modalità ed i termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, così come di seguito puntualmente riportato:

- CAPO I - Disposizioni generali
- Art.1 - (Oggetto)
- Art.2 - (Definizioni)

CAPO II Autorizzazione alla realizzazione e verifica di compatibilità

- Art.3 - (Richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione)
- Art.4 - (Verifica di compatibilità)
- Art.5 - (Procedure per la selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione)
- Art.6 - (Rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione)

CAPO III - Procedimento per la richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

- Art.7 - (Richiesta di autorizzazione all'esercizio)
- Art.8 - (Attività istruttoria) -
- Art.9 - (Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie)
- Art.10 - (Piano di adeguamento)
- Art.11 - (Provvedimento di diniego - Istanza di riesame)

CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali

- Art.12 - (Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione alla realizzazione)

Il Presidente della Regione Lazio
 Francesco Storace

151
 REC.
 TO SANITA'

Art.13 - (Entrata in vigore)

Allegato "A" - "Individuazione delle aziende USL per l'attività istruttoria di cui all'art.8"
all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di approvare l'allegata proposta di regolamento, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento, composta da n.16 pagine, n.13 articoli e da un allegato "A" così denominato: "Individuazione delle aziende USL per l'attività istruttoria di cui all'art.8", concernente le modalità ed i termini per la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'art.2, comma 1, della L.R. n.4/03, ivi comprese le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nonché le modalità ed i termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, così come di seguito puntualmente riportato:

CAPO I - Disposizioni generali

Art.1 - (Oggetto)

Art.2 - (Definizioni)

CAPO II Autorizzazione alla realizzazione e verifica di compatibilità

Art.3 - (Richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione)

Art.4 - (Verifica di compatibilità)

Art.5 - (Procedure per la selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione)

Art.6 - (Rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione)

CAPO III - Procedimento per la richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

Art.7 - (Richiesta di autorizzazione all'esercizio)

Art.8 - (Attività istruttoria)

Art.9 - (Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie)

Art.10 - (Piano di adeguamento)

Art.11 - (Provvedimento di diniego - Istanza di riesame)

CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali

Art.12 - (Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione alla realizzazione)

Art.13 - (Entrata in vigore)

Allegato "A" - "Individuazione delle aziende USL per l'attività istruttoria di cui all'art.8"

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

ALLEG. alla DELIB. N. 770
DEL 6 AGO 2007

9

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE LA DISCIPLINA PER LA VERIFICA DI
COMPATIBILITÀ E PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2003, N. 4,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO-
SANITARIE, DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DI ACCORDI CONTRATTUALI).

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



9

Il Pres

SOMMARIO

CAPO I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - (Oggetto).....	3
Art. 2 - (Definizioni).....	4
CAPO II - Autorizzazione alla realizzazione e verifica di compatibilità.....	5
Art. 3 - (Richiesta di rilascio dell' autorizzazione alla realizzazione).....	5
Art. 4 - (Verifica di compatibilità).....	6
Art. 5 - (Procedure per la selezione dei soggetti interessati al rilascio dell' autorizzazione alla realizzazione).....	7
Art. 6 - (Rilascio dell' autorizzazione alla realizzazione).....	8
CAPO III - Procedimento per la richiesta ed il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio	9
Art. 7 - (Richiesta di autorizzazione all' esercizio).....	9
Art. 8 - (Attività istruttoria).....	11
Art. 9 - (Rilascio dell' autorizzazione all' esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie).....	12
Art. 10 - (Piano di adeguamento).....	13
Art. 11 - (Provvedimento di diniego - Istanza di riesame).....	14
CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali	15
Art. 12 - (Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione alla realizzazione).....	15
Art. 13 - (Entrata in vigore).....	16
Allegato "A".....	17

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO I
Disposizioni generali


Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni, disciplina:

- a) le modalità e i termini per la verifica di compatibilità, da parte della Regione, rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, della l.r. 4/2003, ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento in altra sede di strutture già esistenti, di seguito denominata autorizzazione alla realizzazione;
- b) le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera a);
- c) le modalità e i termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende:

- a) per ampliamento, le modificazioni dell'assetto distributivo - funzionale o impiantistico della struttura, conseguenti ad un incremento della volumetria preesistente;
- b) per trasformazione, le modificazioni dell'assetto distributivo - funzionale o impiantistico della struttura in assenza di variazione della volumetria preesistente;
- c) per trasferimento, lo spostamento della struttura in altra sede, senza alcun aumento delle attività sanitarie e socio sanitarie già autorizzate o aggiunta di nuove funzioni sanitarie e socio sanitarie.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO II

Autorizzazione alla realizzazione e verifica di compatibilità

Art. 3

(Richiesta di rilascio dell' autorizzazione alla realizzazione)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare, o trasferire una struttura sanitaria o socio sanitaria, di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 4/2003, inoltrano apposita richiesta di autorizzazione al Comune dove è sita, o deve essere realizzata, la struttura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della stessa legge regionale ed in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali emanati a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

2. Il Comune, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, invia alla Regione, per la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, della l.r. 4/2003:

- a) la richiesta di autorizzazione da cui devono risultare:
- 1) le generalità del titolare se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede e le generalità del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica;
 - 2) la sede, la denominazione della struttura e la tipologia dei servizi e delle prestazioni che si intendono erogare;
- b) un progetto particolareggiato nel quale sono indicati i tempi di realizzazione della struttura e sono illustrate le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi prescritti dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), della l.r. 4/2003 e per le strutture pubbliche ed equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento, stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 13, comma 1, della stessa legge regionale;
- c) una relazione in cui sono descritte le caratteristiche sanitarie, le finalità, i risultati attesi ed i tempi di attivazione della struttura.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 4

(Verifica di compatibilità)

1. Con cadenza trimestrale, la Regione procede alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, in relazione alle richieste di autorizzazione alla realizzazione inviate dai comuni interessati, tenendo conto delle strutture pubbliche e private già operanti sul territorio.

2. L'atto di verifica di compatibilità è adottato dal Direttore della Direzione regionale competente ed è trasmesso al Comune, entro dieci giorni dall'adozione.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 5

(Procedure per la selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione)

1. Qualora sono presentate diverse richieste per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale aziendale, la Regione effettua la verifica di compatibilità di cui all'articolo 4, procedendo contestualmente alla comparazione dei progetti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) localizzazione della struttura, tenuto conto delle particolari esigenze assistenziali dell'ambito territoriale di riferimento;
- b) livello di mobilità passiva interaziendale;
- c) completezza ed ampiezza di assistenza.

2. A parità di condizioni, viene data preferenza ai progetti che sono stati presentati con data anteriore.

3. Nel caso previsto dal comma 1, negli atti di verifica di compatibilità delle singole richieste viene fatto riferimento agli esiti della procedura di selezione.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 6

(Rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione)

1. Il Comune decide sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione, tenuto conto della verifica di compatibilità effettuata dalla Regione. Il provvedimento comunale di rilascio o di diniego dell'autorizzazione è comunicato alla Regione entro dieci giorni dall'adozione.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO III

Procedimento per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

Art. 7

(Richiesta di autorizzazione all'esercizio)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie devono inoltrare alla Regione apposita richiesta di autorizzazione all'esercizio, in triplice copia, indicando nella stessa:

- a) le generalità del titolare se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell'atto costitutivo, le generalità del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica;
- b) la tipologia della struttura o dell'attività, tra quelle indicate nell'articolo 4 della l.r. 4/2003;
- c) le generalità del Direttore sanitario, l'attestazione della sua iscrizione all'albo professionale ed i titoli professionali posseduti;
- d) le generalità dei responsabili e l'attestazione del possesso della specializzazione nella relativa disciplina o titolo equipollente, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

2. Alla richiesta deve essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione:

- a) planimetria generale in scala 1:100;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attività circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), della l.r. 4/2003;
- c) una relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività che si intendono erogare, a firma del Direttore sanitario;
- d) una relazione tecnica di conformità degli impianti;
- e) copia dell'atto costitutivo se il richiedente è persona giuridica privata;
- f) l'elenco degli arredi, delle attrezzature e dei gas medicali;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- g) i certificati catastali e il certificato di agibilità dei locali di cui all'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati dal Comune competente per territorio;
- h) il piano di sicurezza;
- i) la dotazione organica del personale in servizio;
- l) il regolamento interno;
- m) il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi della normativa vigente;
- n) la certificazione ai fini delle leggi antimafia del titolare o dei rappresentanti legali della persona giuridica richiedente;
- o) altri atti e documenti che la Regione si riserva di richiedere in relazione a specifiche tipologie di strutture sanitarie.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



De Pina

Art. 8

(Attività istruttoria)

1. La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi, stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), della l.r. 4/2003, avvalendosi del Dipartimento di prevenzione di un'azienda unità sanitaria locale (usl) diversa da quella nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura o l'attività, individuata secondo lo schema di cui all'allegato "A" al presente regolamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione all'esercizio, la Regione trasmette la richiesta e la documentazione di cui all'articolo 7, relativi alla struttura o attività da autorizzare, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda usl competente.
3. Il Dipartimento di prevenzione, avvalendosi anche di altri uffici aziendali secondo le rispettive competenze e con la presenza, su istanza della struttura interessata, di un membro delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, designato dalle stesse, effettua un sopralluogo per la verifica della conformità della struttura o attività ai requisiti minimi di cui al comma 1, ed accerta, altresì, per le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 6, la rispondenza della struttura stessa al progetto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
4. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 2, il Direttore del Dipartimento di prevenzione trasmette alla Regione un verbale attestante il possesso o meno dei requisiti minimi.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 9

(Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. Entro cinquanta giorni dalla ricezione del verbale di cui all'articolo 8, comma 4, il Direttore della Direzione regionale competente adotta il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero di diniego della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato, entro dieci giorni dall'adozione, alla persona fisica o giuridica richiedente, presso la sede legale o presso la sede operativa, al Comune ove ha sede la struttura o attività e all'azienda usi competente per territorio.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 10

(Piano di adeguamento)

1. Qualora, a seguito della verifica, risulta la non completa rispondenza della struttura o dell'attività ai requisiti minimi, di cui all'articolo 8, comma 1, la Regione invita il soggetto richiedente a presentare, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica, un piano di adeguamento in cui è indicato il termine per l'ottemperanza.

2. La Regione accerta l'effettivo adeguamento, con le modalità e i termini di cui all'articolo 8, commi 1, 2, e 4, e decide, entro i successivi venti giorni, adottando un provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione, a firma del Direttore della Direzione regionale competente.

3. Nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine previsto dal comma 1, il Direttore della Direzione regionale competente adotta, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di diniego.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 11

(Provvedimento di diniego - Istanza di riesame)

1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi degli articoli 9 comma 1, e 10, commi 2 e 3, la persona fisica o giuridica richiedente può presentare alla Regione, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, le proprie controdeduzioni, mediante un'istanza di riesame.

2. L'istanza di riesame deve indicare espressamente e puntualmente le ragioni di ordine tecnico e giuridico dedotte a fondamento della stessa e deve essere accompagnata dai documenti comprovanti quanto ivi affermato.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il Direttore del Dipartimento competente in materia di Sanità decide sull'istanza stessa con un provvedimento definitivo di rilascio o di diniego dell'autorizzazione.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

(Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione alla realizzazione)

1. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 4/2003, le strutture pubbliche ed equiparate che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura sanitaria o socio sanitaria, non sono tenute ad indicare, ai fini della richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, le misure previste per il rispetto dei requisiti necessari per l'accreditamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 4/2003.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



De B...

ALLEGATO "A"

INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE USL PER L'ATTIVITÀ
ISTRUTTORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 8.

Azienda usi richiedente l'autorizzazione all'esercizio	Azienda usl tenuta alla verifica del possesso dei requisiti minimi
RM C	RM A
RM D	RM B
RM E	RM C
RM A	RM D
RM B	RM E
RM G	RM F
Rieti	RM G
Latina	RM H
Viterbo	Rieti
RM F	Viterbo
RM H	Frosinone
Frosinone	Latina

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale Affari Giuridici

ALEGATI IN
VIGIONE

Il Direttore

Prot. 253244

Direttore del Dipartimento Sociale

Direttore della Direzione regionale
Programmazione sanitaria e tutela della
salute

↳ Ufficio del Segretario della Giunta


p.c. Direttore del Dipartimento Istituzionale

LORO SEDI

Oggetto: Regolamento regionale concernente la disciplina per la verifica di compatibilità e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modificazioni (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali).

In esito alla nota n. 63279 del 1° giugno u.s. del Direttore della Direzione regionale Programmazione sanitaria e tutela della salute, si trasmette il testo della proposta di regolamento regionale formulato da questa Direzione.

Con l'occasione si fa presente che, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico concernenti il sistema delle fonti normative, il suddetto testo disciplina esclusivamente gli aspetti espressamente rinviati alla fonte regolamentare dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4.



D.ssa Giuseppina Mongiardo Florio



DETERMINAZIONE N. 98/2004

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente: "Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 - adozione regolamento ex art. 5, comma 1, lett. b)" (Assessore Verzaschi);

REGIONE LAZIO CONFERENZA PERMANENTE REGIONE - AUTONOMIE LOCALI

L'anno 2004, addì 26 nel mese di maggio, alle ore 10,30, in Roma, nella sala Aniene della Regione Lazio, sede di Via C. Colombo n. 212, la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, convocata con determinazione, prot. n. 225044, del 19 maggio 2004, del Presidente della Giunta Regionale, sotto la presidenza dell'Assessore Regionale Affari Istituzionali ed Enti Locali, Donato Robilotta, con l'assistenza del Segretario, Michele Anese, con l'intervento dei componenti:

1. Assessore Regionale Affari Istituzionali ed Enti Locali, On.le Donato Robilotta
2. Presidente della Provincia di Roma, On.le Enrico Gasbarra per delega all'Assessore Bruno Manzi
3. Presidente della Provincia di Frosinone, On.le Francesco Scalia per delega al Direttore Generale Giuseppe Caruso
4. Sindaco del Comune di Roma, On.le Walter Veltroni per delega all'Assessore Dario Esposito
5. Sindaco del Comune di Frosinone, On.le Domenico Marzi per delega all'Assessore Francesco Brighindi
6. Presidente UPI Lazio, On.le Guido Milana
7. Presidente UNCEM Lazio, On.le Ivano Pompei
8. Presidente LEGA Lazio, On.le Pietro Tidei per delega a Bruno Manzi
9. 2° Vice Presidente 1° Commissione Consiliare, On.le Giacomo Troja
10. Presidente Comunità Montana "Valle del Liri" Arce, On.le Bernardo Giovannone
11. Assessore Regionale all'Ambiente, On.le Vincenzo Maria Saraceni
12. Assessore Regionale Demanio Patrimonio e Informatica, On.le Bruno Prestagiovanni
13. Assessore Regionale alla Sanità, On.le Marco Verzaschi
14. Assessore Regionale Trasporti e Lavori Pubblici, On.le Giulio Gargano
15. Assessore Regionale alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, On.le Anna Teresa Fornisano
16. Assessore Regionale all'Urbanistica e Casa, On.le Armando Dionisi

assenti:

1. Presidente della Regione Lazio, On.le Francesco Storace
2. Presidente della Provincia di Latina, On.le Paride Martella
3. Presidente della Provincia di Rieti, On.le Giosuè Calabrese
4. Presidente della Provincia di Viterbo, On.le Giulio Marini
5. Sindaco del Comune di Latina, On.le Vincenzo Zucchio
6. Sindaco del Comune di Rieti, On.le Giuseppe Emili
7. Sindaco del Comune di Viterbo, On.le Giancarlo Gabbianelli
8. Presidente ANCI Lazio, On.le Ugo Sposetti
9. Presidente 1° Commissione Consiliare AA.Ist. e Rapporti U.E., On.le Fabio Armeni
10. 2° Vice Presidente 1° Commissione Consiliare, On.le Erasmo Barnato
11. Sindaco del Comune di Palestrina, On.le Enrico Diacetti
12. Sindaco del Comune di Roccaraja, On.le Loreto Bevilacqua
13. Sindaco del Comune di Sperlonga, On.le Armando Quarta
14. Sindaco del Comune di Acuto, On.le Nazareno Filozzi





- 15. Sindaco del Comune di Castiglione in Teverina, On.le Francesco Chiacchiurietto
- 16. Presidente 4^ Comunità Montana del Lazio Bassa Sabina, On.le Alessio Bonifazi

ha trattato i seguenti affari iscritti all'ordine del giorno:

1. Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente: "Piano di risanamento - INDIRIZZI STRATEGICI - e piani di azione - INVENTARIO DELLE EMISSIONI - per il miglioramento della qualità dell'aria" (Saraceni);
2. Parere su P.L.R. concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie" (Assessore Dionisi);
3. Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente: "Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 - adozione regolamento ex art. 3, comma 1, lett. b)" (Assessore Verzaschi);
4. Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente: "Articolo 5 della Lr. 18/2002 "Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche". Criteri per il riparto delle risorse regionali" (Assessore Formisano);
5. Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente: "Ripartizione delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'articolo 70 della legge 448/2001 assegnate alla Regione Lazio con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003" (Assessore Formisano);
6. Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente: "Piano di utilizzazione del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e della quota del fondo nazionale per le politiche sociali destinata all'organizzazione ed alla gestione dei servizi e degli interventi socioassistenziali e socio-sanitari a livello distrettuale. Approvazione documento concernente "Fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai Comuni"" (Assessore Formisano);
7. Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente: "L.R. 7 dicembre 2001 n. 32 "Interventi a sostegno della famiglia". Individuazione delle modalità e dei criteri di riparto dei fondi per l'anno 2004"" (Assessore Formisano);
8. Parere su: "Accordo di programma quadro in materia di e-government e società dell'informazione nella Regione Lazio" (Assessore Prestagiovanni);
9. Parere su deliberazione G.R. n. 221 del 2 aprile 2004 concernente: "Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1994, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche. Disposizioni transitorie." (Assessore Gargano);
10. Varie.

INTERVENTI:
(Vari)

omissis

DETERMINAZIONI

LA CONFERENZA



1. Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione G.R. concernente: "Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 - adozione regolamento ex art. 5, comma 1, lett. b)", con le osservazioni presentate dal Comune di Roma, acquisite agli atti;
2. Da atto che i documenti allegati e le dichiarazioni riportate a verbale fanno parte integrante delle determinazioni.

3 GIU 2004

CONFORME ALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 18/2002
(MATERIA ASSISTENZA)

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]



17:11 +39 6 0667105285

0604 0604 DA-COMUNE DI ROMA 6 DIPARTIMENTO DIREZIONE +39-6-0667105285 7-259 P 001/001 F-169



S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO V

Direzione
Via Manzoni 15 - 00183 ROMA
Tel. 0667103152 - 0667103050
fax 06/67105285

COMUNE DI ROMA
V DIPARTIMENTO
21 MAR 2004
Prot. N° 26375

REGIONE LAZIO
SEGRETARIA REGIONALE
L.R. 4/80
ARRIVO
PROT. N. 069/ST
DATA 24/05/2004

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali
Area relazioni istituzionali interne
Fax 06/51683941
Alla Regione Lazio
Assessorato Alle Politiche sociali

OGGETTO: Osservazioni alla proposta concernente Legge regionale 3 Marzo 2003 n. 4 adozione regolamento ex art. 5 comma 1 lettera B)

Con riferimento alla proposta in oggetto illustrata nel corso della riunione della Segreteria tecnica della Conferenza Regione - Autonomie locali del 30/4 u.s. si esprimono le seguenti osservazioni:

art. 3 comma C : occorre rendere più esplicita l'area interessata all'assistenza domiciliare, eventualmente indicandone la tipologia:

Titolo III

Art. 7 comma 2. Procedure per la selezione dei soggetti

Si propone la rivisitazione di tutto l'articolo, in quanto il ruolo del Comune è solo di carattere autorizzativo urbanistico, al fine di rilascio dell'autorizzazione, in conformità con le norme. L'eventuale conferenza dei servizi, qualora soggetti diversi presentino domanda di realizzazione di nuove strutture, dovrà essere convocata dalla Regione.

Titolo IV

Art. 17 cessazione della titolarità dall'autorizzazione all'esercizio

Inserire Comma 10) la Regione comunicherà al Comune l'avvenuta cessazione della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio

Art. 18 decadenza dell'autorizzazione all'esercizio

Inserire Comma 5)

La Regione comunicherà al Comune il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività socio sanitarie.

Si propone inoltre di introdurre un articolo transitorio per consentire alle strutture già operanti pubbliche e private, di disporre di tempi tecnici di adeguamento, che si individuano in 24 mesi

9

IL DIRETTORE
(Dot. Franco ALVARO)